

**STATUTO ASSOCIATIVO**  
**TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE**

**Art. 1**

È costituita l'Associazione per le Alte Professionalità denominata "**FEDERPROFESSIONAL**" (abbr. **FEDERPRO**), ente non commerciale, senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 36 e segg. del Codice Civile, con sede in Roma, via Ravenna n. 14.

**Art. 2**

Il Consiglio Direttivo determina l'eventuale articolazione, nella formula ritenuta più consona, di sedi periferiche o uffici di rappresentanza, sul territorio nazionale o all'estero.

La sede di cui al precedente art. 1 potrà essere modificata con delibera dell'Assemblea straordinaria a cui dovrà essere data adeguata pubblicità senza necessità di modifica del presente Statuto.

**Art. 3**

Il marchio **FEDERPROFESSIONAL** è un marchio registrato.

**TITOLO II - SCOPO SOCIALE**

**Art. 4**

L'Associazione ha lo scopo di:

a) promuovere ogni iniziativa atta a valorizzare le alte professionalità dei propri associati, sia che queste siano espresse individualmente che aggregate in gruppi, associazioni o altre espressioni collettive comunque organizzate;

b) promuovere la partecipazione dei propri associati a forme di previdenza, di assistenza sanitaria e di copertura assicurativa in genere, tanto della sfera professionale che personale;

c) dare il proprio contributo sui problemi generali di ordine economico e sociale, con competenti valutazioni, proposte e studi, diffondendoli anche presso l'opinione pubblica;

d) coordinare la collaborazione fra gli iscritti per la reciproca conoscenza, per lo studio dei problemi di comune interesse e per lo sviluppo di attività comuni;

e) promuovere e sostenere ogni iniziativa che, direttamente o indirettamente, favorisca lo sviluppo culturale e professionale degli associati, anche mediante la partecipazione in enti o società con finalità coerenti con il presente Statuto;

f) promuovere ogni iniziativa mirata alla attestazione delle competenze dei propri associati, sia a livello nazionale che internazionale, e contribuire alla predisposizione e alla implementazione dei modelli di certificazione, aderire ad enti di certificazione e stipulare accordi di collaborazione con gli stessi, fermo restando che è fatto esplicito divieto agli Associati di utilizzare il marchio Federprofessional come certificazione delle competenze professionali.

L'Associazione può svolgere attività strumentali a quelle sopra indicate, comprese le attività didattiche, commerciali e produttive, purché direttamente connesse ai fini istituzionali e, comunque, in modo non prevalente rispetto all'attività istituzionale.

**Art. 5**

È fatto espresso divieto, nell'ambito associativo, di esercitare attività che, in qualsiasi modo, perseguano finalità di proselitismo o propaganda politica. L'Associazione ripudia qualunque forma di discriminazione fondata su religione, sesso, età, razza o appartenenza a movimenti politici,

partitici, sindacali, associativi, filosofici o a particolari comunità nazionali, territoriali o etniche.

**Art. 6**

L'Associazione può stipulare accordi di collaborazione con società ed associazioni professionali, nonché con altre organizzazioni che perseguano finalità analoghe a quelle previste dallo scopo sociale o la cui attività si manifesti sinergica, complementare o strumentale rispetto allo stesso, anche nell'ambito del lavoro dipendente caratterizzato da elevati contenuti tecnici e professionali.

**TITOLO III - GLI ASSOCIATI**

**Art. 7**

Possono fare parte dell'Associazione coloro che svolgono le attività connotate dalla alta professionalità di cui ai successivi artt. 8 e 9.

**Art. 8**

In particolare, rivestono la qualifica di associati di Federprofessional i consulenti di azienda, del terzo settore e della persona operanti nei campi della:

1. consulenza area giuridica, amministrativa, finanziaria,
2. consulenza marketing, direzione, organizzazione, strategie,
3. consulenza risorse umane,
4. consulenza scientifica, tecnica e informatica.

Il Consiglio Direttivo potrà elaborare, con finalità di indirizzo generale, i contenuti concreti delle singole attività di cui al precedente capoverso, nonché schemi contrattuali da adottare nei rapporti con la clientela. Resta fermo che gli associati non sono legittimati, in relazione alla loro qualifica come tali, a svolgere attività riservate per legge a soggetti all'uopo abilitati, a meno che non siano in possesso delle abilitazioni medesime.

**Art. 9**

Possono ottenere altresì l'iscrizione a Federprofessional gli aderenti a FEDERMANAGER o a strutture facenti parte del network Federmanager, ad altre associazioni o organizzazioni professionali, anche se operanti in ambiti e specializzazioni professionali diversi da quelli di cui all'art. 8, con cui Federprofessional o Federmanager sottoscrivano accordi di cooperazione e integrazione, nonché i lavoratori, o ex lavoratori dipendenti che ricoprano o che abbiano ricoperto incarichi di natura direttiva, specialistica e/o di alta qualificazione culturale e professionale, tanto nel settore pubblico che privato, riconducibili per tipologie di attività a quelle indicate al precedente art. 8

**Art. 10**

Il Consiglio Direttivo potrà lanciare progetti di adesione a Federprofessional specificamente dedicati ai giovani con particolari requisiti e che siano proiettati a ricoprire le posizioni professionali di cui ai precedenti artt. 8 e 9.

**Art. 11**

Federprofessional potrà stipulare accordi di cooperazione con altre associazioni professionali, finalizzati al raggiungimento degli scopi associativi, secondo modalità definite dal Consiglio Direttivo.

**Art. 12**

L'adesione all'Associazione è annuale e l'impegno si rinnova di anno in anno, salvo dimissioni da inoltrare entro due mesi prima della scadenza di ciascun anno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo messaggio di posta elettronica certificata.

In mancanza di dimissioni, l'adesione si intende tacitamente rinnovata.

I soggetti che intendono diventare associati dell'Associazione devono presentare domanda scritta dalla quale risulti la natura dell'attività svolta, nonché il curriculum vitae. Non è richiesta la presentazione della domanda per i soggetti di cui al precedente art. 9 appartenenti ad altre organizzazioni convenzionate con Federprofessional o facenti parte del network Federmanager, i cui requisiti sono attestati automaticamente a ragione dell'appartenenza all'organizzazione stessa. Il Consiglio direttivo procede alla valutazione delle domande presentate ed al loro accoglimento, previa verifica – qualora lo ritenga opportuno – dei requisiti professionali anche a seguito di colloquio diretto con il richiedente, anche attraverso piattaforme informatiche.

**Art. 13**

La qualifica di associato è personale e non trasmissibile per nessun motivo o titolo.

**Art. 14**

Tutti gli associati persone fisiche sono tenuti a partecipare ad un programma di formazione obbligatoria continua. Il Consiglio Direttivo potrà ritenere idonei didatticamente percorsi formativi alternativi nonché stabilire le modalità di verifica delle competenze acquisite attraverso la formazione erogata. Ogni corso proposto potrà essere presentato con la descrizione degli strumenti usati per valutare l'effettivo apprendimento del professionista utente del corso stesso (test, questionari, colloqui valutativi, autocertificazione, ecc).

Potranno essere accreditati dal Consiglio Direttivo anche corsi che l'Associato abbia frequentato autonomamente. In tal caso, l'Associato nella richiesta di riconoscimento della formazione seguita autonomamente fornisce al Consiglio Direttivo il programma e l'eventuale attestato o altra prova di partecipazione.

**Art. 15**

Gli associati sono tenuti all'adesione ed al puntuale rispetto di un codice deontologico predisposto dal Consiglio Direttivo; la violazione delle norme del codice deontologico costituisce comportamento soggetto alle sanzioni previste dal presente Statuto.

**Art. 16**

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri e, come tali, hanno diritto di elettorato attivo e passivo, nonché diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto.

**Art. 17**

Tutti gli associati sono tenuti a versare le quote deliberate dal Consiglio Direttivo, eventualmente diversificate in relazione al loro status ed a requisiti oggettivi.

I membri del Consiglio Direttivo per gli anni corrispondenti a quelli in cui hanno la carica di Consigliere, anche se svolta per una frazione di anno, sono esonerati dal versare la quota annuale pur mantenendo lo status di associato.

**TITOLO IV - DECADENZA ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI****Art. 18**

Gli associati decadono dalla loro qualità ove si rendano morosi per più di una annualità di contribuzione, previa diffida e messa in mora, al 31 dicembre dell'anno in cui sia maturato lo stato

di morosità, anche parziale, fermo restando il loro obbligo al pagamento dei contributi relativi all'anno in cui risultano morosi. È data facoltà al Consiglio Direttivo di fissare i termini di incasso e gestione delle morosità.

**Art. 19**

In presenza di gravi motivi, l'associato può essere escluso dall'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto immediato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e, qualora l'escluso non li condivida, può adire il procedimento arbitrale previsto dal presente Statuto. Nel corso del procedimento arbitrale, lo status di associato resta sospeso.

**TITOLO V - ENTRATE E PATRIMONIO**

**Art. 20**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle risorse finanziarie, dai beni mobili e immobili che pervengano ad essa o siano acquisiti da essa a qualsiasi titolo, da beni e diritti immateriali, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati o da persone fisiche, dagli avanzi attivi di gestione.

**Art. 21**

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione nonché al suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

**Art. 22**

Gli avanzi di gestione, ove non destinati a coprire disavanzi o passività, devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art. 23**

In nessun caso, e quindi neppure in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

**Art. 24**

I versamenti degli associati non creano altri diritti di partecipazione diversi da quelli previsti dal presente Statuto e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

**TITOLO VI - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 25**

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Tesoriere
- d) Il Comitato Tecnico Scientifico
- e) Il Revisore legale.
- f) La Commissione di Garanzia.

**Art. 26** Le cariche negli organi associativi sono "ad personam" e il loro esercizio non può essere delegato, salvo quanto espressamente previsto dal presente statuto.

## TITOLO VII – L'ASSEMBLEA

### **Art. 27**

L'Assemblea degli associati è l'organo di indirizzo dell'Associazione. Le sue delibere sono sovrane.

### **Art. 28**

L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo stesso o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o, in subordine, dal consigliere più anziano.

### **Art. 29**

Gli associati hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria; il diritto di partecipazione e di voto è sospeso per i morosi.

### **Art. 30**

Ogni socio ha diritto di rappresentanza con delega scritta di non più di tre associati.

### **Art. 31**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o assenza, dal Vicepresidente o, in subordine, dal consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

### **Art. 32**

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, determina le modalità di svolgimento delle proprie votazioni.

### **Art. 33**

L'Assemblea ordinaria viene convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio, comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa e della relazione di missione contenente tutte le informazioni necessarie per illustrare agli associati l'andamento della gestione e le linee di sviluppo, oltre che per la nomina, l'integrazione, la sostituzione di componenti degli organi sociali e l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

### **Art. 34**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà degli associati aventi diritto in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

### **Art. 35**

Possono essere convocate Assemblee straordinarie ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario od opportuno e lo deliberi, ovvero ai sensi dell'art. 20 c.c. quando ne sia richiesta la convocazione da almeno un decimo degli associati.

### **Art. 36**

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi su modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, ai sensi dell'art. 21 c.c. è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione e di almeno il cinque per cento degli stessi in seconda convocazione<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Eliminato parere vincolante Federmanager.

### **Art. 37**

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 21 c.c. è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto in prima convocazione, il venti per cento in seconda convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in terza convocazione<sup>2</sup>.

### **Art. 38**

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti al momento del voto, con conteggio delle deleghe ammesse (massimo tre per persona). Essa viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede dell'Associazione, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data di riunione, nonché - entro lo stesso termine - con pubblicazione nel sito web dell'Associazione.

### **Art. 39**

L'Assemblea ordinaria:

- approva gli indirizzi di carattere generale determinati dal Consiglio Direttivo secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore legale;
- approva il bilancio di esercizio ed il piano economico preventivo dell'esercizio in corso con tutte le informazioni necessarie per illustrare agli associati l'andamento della gestione di Federprofessional e le linee di sviluppo, depositati dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione, almeno trenta giorni prima della data prevista per l'approvazione;
- delibera sugli altri argomenti eventualmente posti all'ordine del giorno.

### **Art. 40**

Le Assemblee si svolgono in base a due modalità ~~alternative~~ in base a delibera motivata del Consiglio Direttivo soggetta alla approvazione dell'Assemblea stessa:

1. con presenza fisica, presso la sede legale e, comunque, nell'ambito del comune della sede legale;
2. in modalità telematica, su apposita piattaforma che consenta l'effettività della partecipazione attiva di ciascun associato, intendendo per tale la libera e completa manifestazione di opinione.

Le votazioni, nell'ipotesi di cui sub 1, avvengono per alzata di mano o per acclamazione, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

La verifica dei risultati delle votazioni deve essere fatta contestualmente all'Assemblea.

Le votazioni, in entrambe le ipotesi, qualora sia necessario mantenere la riservatezza, avvengono mediante manifestazione del diritto di voto ad una pec appositamente dedicata, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, secondo modalità e tempistiche deliberate dal Consiglio Direttivo di volta in volta.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo deliberi tempistiche che prevedono la manifestazione del diritto di voto contestualmente alla tenuta dell'Assemblea, i relativi risultati scrutinati dovranno essere resi pubblici agli associati non oltre dieci giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Il diritto di voto nei casi in cui è stato istituito a mezzo PEC o raccomandata è in ogni caso svincolato dal requisito della effettiva partecipazione all'Assemblea.

Per la validità dei voti, saranno ritenute valide solamente le comunicazioni pervenute dall'indirizzo mail o pec dell'associato registrato nel database dell'Associazione ed entro i termini previsti per l'invio. A tal fine gli associati sono tenuti a comunicare all'Associazione eventuali variazioni

---

<sup>2</sup> Eliminato parere vincolante Federmanager.

anagrafiche o di recapito.

L'Associazione non assume alcuna responsabilità in merito alla mancata o erronea comunicazione o acquisizione di indirizzo e-mail o pec dell'associato, ovvero di loro modificazione.

## TITOLO VIII – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

### **Art. 41**

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- la redazione annuale e la presentazione all'Assemblea dei bilanci consuntivo e preventivo, nei termini sopra citati, il primo accompagnato dalla nota integrativa dalla relazione di missione e dal programma da svolgersi nel successivo esercizio sociale;
- l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
- l'individuazione degli strumenti per la realizzazione dei fini istituzionali;
- la determinazione dei contributi associativi, diversificandone eventualmente la misura con riguardo a diverse tipologie di associati;
- le proposte di modifica allo Statuto;
- l'eventuale nomina dei responsabili delle sedi periferiche e degli uffici di rappresentanza, nazionali o esteri;
- la determinazione dei compensi per i professionisti o soggetti (non membri del consiglio direttivo o revisori legali in carica) incaricati di seguire specifici progetti;
- la nomina della Commissione di Garanzia, avente il compito di assicurare forme di tutela del cliente-consumatore e di curare il funzionamento di uno sportello, accessibile a tutti gli associati ed a terzi, di informazione e di gestione delle controversie e del contenzioso.

### **Art. 42**

Il Consiglio Direttivo è l'organo collegialmente responsabile della gestione dell'Associazione ed è dotato di tutti i poteri, tanto in sede ordinaria che straordinaria, necessari per il perseguimento dello scopo sociale, nell'ambito degli indirizzi di carattere generale approvati dall'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo è altresì investito dell'incarico di irrogare sanzioni nel caso di violazione degli obblighi degli associati alle prescrizioni del presente Statuto e, in generale, di comportamenti ritenuti non corretti nei confronti degli altri associati e della clientela, visto anche quanto previsto dal codice deontologico dell'Associazione.

A seconda della gravità, le sanzioni potranno essere:

- ammonizione;
- sospensione dall'Associazione per un periodo non superiore a tre mesi;
- radiazione.

Avverso l'irrogazione delle sanzioni, l'associato può ricorrere al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 67.

### **Art. 43**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque eletti dall'Assemblea tra gli associati aventi diritto al voto; le candidature devono pervenire presso la sede dell'Associazione entro e non oltre sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione in forma scritta, anche a mezzo di posta elettronica.

Per formulare la propria candidatura a membro del Consiglio Direttivo, l'interessato dovrà obbligatoriamente essere iscritto continuativamente all'associazione e in regola con la contribuzione da almeno due annualità a decorrere dalla data di prima convocazione dell'assemblea elettiva.

**Art. 44**

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche deleghe operative, limitate per materia e nel tempo, con eventuali connessi poteri di firma anche disgiunta dal Presidente stesso, al Vicepresidente e ad uno o più consiglieri. L'attribuzione dei poteri viene decisa dal Consiglio Direttivo.

Hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con funzioni consultive, due rappresentanti di Federmanager ai quali dovrà essere notificata copia dell'avviso di convocazione di ciascuna riunione entro lo stesso termine fissato per la convocazione del Consiglio stesso.

**Art. 45**

Il Consiglio Direttivo può nominare per cooptazione, nel caso del venir meno per qualunque motivo di consiglieri eletti, nuovi membri del Consiglio, in misura non superiore a due. Il soggetto cooptato deve possedere tutti i requisiti richiesti per ricoprire la carica di consigliere.

La nomina per cooptazione è soggetta a ratifica nella prima assemblea ordinaria utile.

**Art. 46**

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili. Esso scade alla data dell'Assemblea convocata per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, almeno una volta ogni trimestre, anche con la modalità della videoconferenza, con preavviso scritto di almeno dieci giorni, riducibili a tre in caso di urgenza, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

**Art. 47**

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o quando un terzo dei Consiglieri ne chiede la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo eletto si riunisce entro quindici giorni dalla sua elezione ed è convocato dal Consigliere più anziano di carica o, in caso di parità, di età.

**Art. 48**

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, al Vicepresidente e agli altri Consiglieri designati dal Consiglio Direttivo, sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente ha pertanto pieni poteri di firma, sia nell'ambito dei rapporti associativi che nei confronti di terzi.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione, sovrintende all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

**Art. 49**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è immediatamente rieleggibile per un secondo mandato.

**Art. 50**

Le riunioni sono valide se è presente, anche in videoconferenza, la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto della parte che comprende il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente.

**Art. 51**

Il Consigliere assente a tre riunioni consecutive decade automaticamente dalla carica.

## **TITOLO IX – IL TESORIERE**

### **Art. 52**

Il Tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni del Consiglio, adottate in sede di approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo. Singolarmente o congiuntamente con il Presidente di Federprofessional, nei modi e nei limiti stabiliti da apposita delibera del Consiglio Direttivo, autorizza le spese e gli incassi e autorizza gli atti che comportino assunzione di impegni a carattere finanziario o di gestione delle risorse finanziarie della Federprofessional.

### **Art. 53**

Per ciascun anno solare, il Tesoriere compila il bilancio consuntivo dell'anno decorso e lo presenta al Presidente, al Consiglio Direttivo ed al Revisore Legale per la successiva approvazione. Provvede altresì, in conformità alle direttive dei competenti organi, a predisporre il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Revisore Legale.

### **Art. 54**

Il Tesoriere viene scelto all'interno dei membri del Consiglio Direttivo e resta in carica insieme ad esso: in caso di dimissioni o decadenza dell'intero Consiglio Direttivo decade anch'egli dalla Sua funzione.

## **TITOLO X - IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO**

### **ART. 55**

Il Comitato Tecnico-Scientifico predispone, d'intesa con il Consiglio Direttivo, il programma di formazione permanente per gli associati ed è responsabile dell'accreditamento degli eventi formativi organizzati dall'Associazione o esternamente all'Associazione. I membri del Comitato Tecnico Scientifico sono scelti tra gli associati a Federprofessional dal Consiglio Direttivo e restano in carica a tempo indeterminato, salvo dimissioni, revoca o sostituzione.

## **TITOLO XI - RIMBORSI ED INDENNITA'**

### **Art. 56**

Al Presidente ed ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese documentate e/o il rimborso forfetario nella misura prevista dalle vigenti disposizioni o dal Consiglio stesso se ratificate dal Revisore Legale. Il rimborso deve coprire solo le spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Non possono essere previste indennità di carica.

### **Art. 57**

L'Assemblea potrà deliberare indennità specifiche da riconoscere ai consiglieri in base a maggiori attività dagli stessi esercitate in aggiunta all'ordinaria attività istituzionale di gestione, sia all'interno dell'Associazione stessa che presso terzi e/o in base a specifici progetti proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

## **TITOLO XII - DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Art. 58**

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o venir meno per qualsiasi motivo della metà più uno dei suoi componenti eletti. In questa ipotesi, il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo

impedimento, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da tenersi nei successivi trenta giorni. Il Consiglio Direttivo, in tale caso, cura l'ordinaria amministrazione fino all'Assemblea.

**Art. 59**

Tutte le nomine a incarichi o a funzioni istituzionali previsti nel presente Statuto effettuate dal Consiglio Direttivo decadono automaticamente con la cessazione del Consiglio Direttivo e alla scadenza del mandato, ancorché anticipata rispetto alla naturale scadenza.

**Art. 60**

È fatto obbligo a tutti i componenti del Consiglio e al Revisore Legale di stipulare, qualora non già stipulata, adeguata polizza assicurativa per possibili danni arrecati all'Associazione, con costo a carico dell'Associazione.

### **TITOLO XIII – IL REVISORE LEGALE**

**Art. 61**

Il Revisore Legale è eletto dall'Assemblea anche al di fuori della compagine associativa, dura in carica tre esercizi ed è immediatamente rieleggibile per un solo mandato. La carica di revisore non è compatibile con altre cariche od incarichi in seno all'Associazione.

Il Revisore ha la funzione di controllare la gestione amministrativa ed economico-finanziaria dell'Associazione e di verificare l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto.

**Art. 62**

Per l'esercizio della sua funzione, il Revisore può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto sulle deliberazioni. Ha altresì la facoltà di esaminare, in qualsiasi momento, documenti, contratti, libri e scritture contabili, chiedere informazioni ai singoli Consiglieri e compiere quanto attiene alle proprie funzioni. Il Revisore redige annualmente una relazione, da presentare all'Assemblea degli associati, con l'indicazione delle attività svolte e delle verifiche effettuate e con il giudizio in ordine alla correttezza e veridicità del bilancio d'esercizio approvato dal Consiglio Direttivo ed al rispetto delle norme di legge e statutarie.

**Art. 63**

Il Revisore deve essere iscritto al registro dei Revisori legali.

**Art. 64**

Al revisore spetta, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, anche un compenso non superiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di Legge e dalle tariffe professionali.

### **TITOLO XIV - ESERCIZIO SOCIALE**

**Art. 65**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

### **TITOLO XV – CLAUSOLA ARBITRALE**

**Art. 66**

Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

**Art. 67**

Gli associati si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle

controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro adesione associativa. Ciascuna parte provvederà a nominare il proprio arbitro nelle forme di legge. I due arbitri nominati nomineranno il terzo arbitro. In caso di disaccordo, il terzo arbitro verrà nominato dal presidente dell'Ordine degli Avvocati, Circostrizione di Roma. Il Foro competente e la sede dell'arbitrato sarà il Foro di Roma.

Sono comunque sottratte al giudizio arbitrale e devolute alla giurisdizione ordinaria, tanto in sede di cognizione che di esecuzione, tutte le controversie inerenti al pagamento delle quote associative, dei contributi e, in genere a tutte le obbligazioni economiche a carico dell'associato per causali attinenti al rapporto associativo.

## **TITOLO XVI – MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO**

### **Art. 68**

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

### **Art. 69**

Le proposte di modifica statutaria saranno sottoposte al parere non vincolante di Federmanager; saranno poi oggetto di apposita Assemblea Straordinaria per l'approvazione definitiva con le modalità di convocazione e voto previste dal Titolo VII del presente Statuto.

### **Art. 70**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

### **Art. 71**

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra Associazione con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **TITOLO XVII – NORME APPLICABILI**

### **Art. 72**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme in materia di associazioni non riconosciute contenute nel libro I del Codice Civile e la legislazione in materia.